



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 201 DEL 27/11/2023

OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE - CRITERI PER L'UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNiarIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ART. 208 DEL D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285. ESERCIZIO 2024

L'anno **2023** addì **27** del mese di **Novembre** alle ore 18.10 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Incarico	Presente
FRANCESCO AURIEMMA	Sindaco	SI
GIANNETTI MIRKO	Vice Sindaco	SI
QUERCI DAVID	Assessore	In Videoconferenza

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa LAURA MACRI' il quale provvede alla redazione del presente verbale da remoto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCESCO AURIEMMA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE - CRITERI PER L'UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ART. 208 DEL D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285. ESERCIZIO 2024

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- l'art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, il quale a far data dal 13/08/2010 stabilisce:
- *al comma 4 che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:*
 - *in misura non inferiore a un quarto della quota, cioè non inferiore al 12,5 per cento, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
 - *in misura non inferiore a un quarto della quota, cioè non inferiore al 12,5 per cento, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
 - *ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;*
- *al comma 5 che i comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;*
- *al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) del comma 4 può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;*

Visto l'art. 142 Limiti di velocità del C.d.s che ai seguenti commi recitano:

12-bis. *I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e*

12quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 % annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta, come segue:

Sanzioni ex art. 208 C.d.S. (sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.) la quota pari al 50% dei proventi spettanti agli Enti è destinata per le seguenti finalità:

- per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- per il restante 50% ai seguenti interventi:
- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
- redazione dei piani urbani del traffico;
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
- forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- assunzione di personale stagionale a progetto;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Sanzioni ex art. 142 C.d.S. (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione di strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
- interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

Atteso che l'articolo 25 della legge n. 120/2010 al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada e al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12- quater dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

Preso atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in concerto con il Ministero dell'Interno, in data 30/12/2019 ha fissato i criteri di trasmissione della Relazione sull'utilizzo dei proventi (GU 42 del 20/02/2020 Serie Gen);

Visto l'articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) il quale prevede che "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

Ritenuto, pur nell'incertezza del quadro normativo sopra delineato, trovino applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater del d.lgs. n. 285/1992;

Visto che in base all'art. 142 , comma 12 bis, del C.D.S deve essere riservato il 50% dei proventi all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento ad esclusione delle strade in concessione;

Tutto quanto sopra premesso;

Ritenuto di provvedere, nell'esercizio relativo all'anno 2022, di destinare la quota di propria competenza delle entrate per sanzioni per violazione del codice della strada nel seguente modo:

Proventi di cui all' articolo 208 del D.Lgs. n. 285/1992, previsti nel Documento Unico di Programmazione relativo al prossimo bilancio relativo all'anno 2022, per finalità sotto riportate;

Proventi di cui all'art. 142 comma 12 bis del C.d.S., previsti nel prossimo bilancio relativi all'anno 2024, come segue:

ART. 208

Interventi di sostituzione di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25% del 50% dei proventi)	25%
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature	25%
Forme di previdenza e assistenza complementari per gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale	50%

ART.142

Quota spettante all'ente accertatore:

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti	50%
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale	50%

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 174/2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. m213;

RICHIAMATA la normativa di settore;

VISTO il D.LGS. n. 267/2000;

VISTO il D.LGS. n. 165/2001;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA

1. di destinare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2024, per le finalità di seguito specificate:

Interventi di sostituzione di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25% del 50% dei proventi)	25%
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature	25%
Forme di previdenza e assistenza complementari per gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale	50%

2. di destinare una quota pari al 50% dei proventi che saranno incassati nel secondo semestre del 2024 ai sensi dell'art. 142 comma 12 ter del D.Lgs 285/1992 a beneficio dell'ente accertatore, per le finalità di seguito specificate:

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti	50%
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale	50%

3. di trasferire all'Ente proprietario della strada (tranne che per le strade date in concessione) dove siano fatti gli accertamenti per le violazioni all'art. 142, la quota pari al 50% dell'accertato e incassato;
4. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/8/00 n°267 e art. 32, c. 5 della Legge 18/6/2009. n°69.

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 201**

Ufficio Proponente: **Ufficio Polizia Locale - Amministrativa - Informatica**

Oggetto: **POLIZIA MUNICIPALE - CRITERI PER L'UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ART. 208 DEL D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285. ESERCIZIO 2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Polizia Locale - Amministrativa - Informatica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/11/2023

Il Responsabile di Settore

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/11/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Beatrice Rossi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
FRANCESCO AURIEMMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAURA MACRI'

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Montecatini Val di Cecina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Auriemma Francesco in data 07/12/2023
Macri' Laura in data 07/12/2023